

Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE STRUTTURA TARIFFARIA, ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

Ufficio TRIBUTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia

N. 47 del 30/07/2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore 19.45, nella Residenza Comunale - Piazza degli Eroi 5.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Cognome e Nome	Р	A	N.	Cognome e Nome	Р	A
1	SANTAGOSTINO PRETINA Sara	SI		12	MEREGALLI Massimo	SI	
2	RUBAGOTTI Fabio	SI		13	DELVECCHIO Ruggiero	SI	
3	BAIO Massimo	SI		14	BASSI Luigia	SI	
4	BORGONOVO Daniela	SI		15	PROCOPIO Salvatore Lorenzo	SI	
5	CAIRATI Alessia	SI		16	COLOMBO Matteo	SI	
6	FARINA Floriana Maria	SI		17	FUSARI Marta	SI	
7	GUALTIERI Maurizio	SI					
8	PIOMBO Andrea	SI					
9	RAGAZZONI Matteo		SI				
10	SIANO Giovanni Aniello	SI					
11	STORNI Cinzia	SI					
PRESENTI: 16 ASSENTI: 1							

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **Notarianni Giulio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **RUBAGOTTI Fabio** - Presidente del Consiglio - invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE F.to Rubagotti Fabio IL SEGRETARIO GENERALE F.to Notarianni Giulio

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE STRUTTURA TARIFFARIA, ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta, passa all'esame del 3° punto all'ordine del giorno:

"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) SPERIMENTALE: DETERMINAZIONE STRUTTURA TARIFFARIA, ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015".

Il Presidente del Consiglio passa la parola all'Assessore Stringaro che espone l'argomento.

Terminata l'esposizione, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione.

Meregalli chiede chiarimenti sulle agevolazioni relative ai contratti di comodato gratuito e l'assessore Stringaro fornisce le spiegazioni richieste.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore:

Visto l'art 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, che conferma espressamente la validità della disciplina dell'IMU, innovata dai commi da 707 a 718 che non viene sostituita dalla IUC, ma da questa inglobata, mantenendo sostanziale autonomia disciplinare e normativa;

Considerato che:

la base imponibile IMU è disciplinata dall'art. 13, commi 3, 4 e 5 del D.L.201/11;

l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 può essere modificata dai comuni con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a un massimo del 2 per mille; la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha ulteriormente modificato la disciplina sull'abitazione principale, escludendola dalla base imponibile ad eccezione dei fabbricati categoria A1, A8 e A9, per i quali continua ad applicarsi anche la detrazione di € 200,00 prevista dall'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011;

- l'art. 13, comma 2, stabilisce che come pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata;
- l'art. 13, comma 9 bis, esenta dall'IMU, con decorrenza 01.01.2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 1, comma 708, dalla Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto, a partire dal 01.01.2014, l'esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Rilevato che l'IMU, anche per l'esercizio 2015, non si applica, fra l'altro, alle seguenti fattispecie ai sensi dei commi da 707 a 721 della Legge 147/2013:

- 1) alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze che non siano classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- 2) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- 4) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 5) alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 47/2014 "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso":

Preso atto che il comma 640 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 statuisce che: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

Richiamata la propria deliberazione n. 47 del 15/09/2014 con la quale si approvava la struttura tariffaria, le aliquote e le detrazioni per l'anno 2014;

Ritenuto necessario, tenendo conto degli equilibri di bilancio, della progressiva riduzione dei trasferimenti statali e delle previsioni di gettito, stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni:

- a) abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02−C06−C07, aliquota del 6,00 per mille con detrazione base pari a € 200,00;
- b) unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali CO2–CO6– CO7, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti, aliquota del 10,00 per mille;
- c) unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2-C6-C7, locate con

contratto registrato da soggetto passivo d'imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede, aliquota del 10,00 per mille;

d) tutte le altre tipologie di immobili compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili, aliquota del 10,6 per mille;

Considerato che alle abitazioni principali classificate in categorie catastali diverse dalla A/1, A/8 e A/9 per l'anno 2015 continua a non applicarsi l'Imu e si applica la Tasi con la medesima struttura stabilita per l'anno 2014 ma con riduzione dell'aliquota dal 3 per mille al 2,9 per mille, approvata con deliberazione consiliare odierna;

Dato atto che le aliquote Imu e Tasi così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677, articolo 1, della legge n. 147 del 27/12/2013;

Visti gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e l'art. 7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché, in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU, gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 e successive modificazioni e integrazioni e l'art. 13 comma 13 del D.L. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni;

Precisato che:

- il comma 169 della Legge n. 296/06 prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.5.2015, con il quale è stato disposto il differimento al 30/07/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29.10.2001:

Procopio, voteremo no perché l'aliquota rimane tra le più alte del territorio.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 Meregalli, Delvecchio, Bassi, Procopio, Fusari, Colombo, astenuti n. 0, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del seguente provvedimento;
- 2. di determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni, confermando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2014:

- a) abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02–C06–C07, aliquota del 6,00 per mille con detrazione base pari a € 200,00;
- b) unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali CO2-CO6-CO7, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti, aliquota del 10,00 per mille;
- c) unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2-C6-C7, locate con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede, aliquota del 10,00 per mille;
- d) tutte le altre tipologie di immobili compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili, aliquota del 10,6 per mille;
- 3. di stabilire che per le fattispecie sopra indicate al punto 2, lettere b), c), deve essere presentata apposita comunicazione all'ufficio Tributi da parte dei contribuenti interessati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicante gli immobili oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta Municipale Propria;
- 4. di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Portale del Federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 4, dell'art. 10 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.64 del 06/06/2013.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Rubagotti Fabio

F.to Notarianni Giulio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno 7 agosto 2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì 7 agosto 2015

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Notarianni Giulio

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì 07/08/2015

SEGRETARIO GENERALE Dott. G. Notarianni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data 18/08/2015

F.to IL SEGRETARIO GENERALE